



Codice procedura: 2646

Classifica: SR_010_B002646

Proponente: INTERLIGGI ROBERTO

OGGETTO: PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE ESECUTIVO DELLA CAVA DISMESSA "PASSANETO" DI FRANCOFONTE

Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art.19)152/06 e ss.mm.ii

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

Parere C.T.S. n. 222/2024 del 29/04/2024

Proponente	Interliggi Roberto
Sede Legale	Via Giacomo Matteotti, 33 Palagonia (CT)
Capitale Sociale	
Legale Rappresentante	Interliggi Roberto
Progettisti	Geol. Alfio Grassi
Località del progetto	c.da Passaneto, Francofonre (SR)
Data presentazione al dipartimento	18/07/2023
Data procedibilità	26/07/2023
Data Richiesta Integrazione Documentale	/////
Versamento oneri istruttori	€ 2.083,40
Conferenze di servizio	
Responsabile del procedim.	Antonio Patella
Responsabile istruttore del dipartimento	Maria Tantillo
Contenzioso	/////
Condivisione Gruppo Istruttorio	Gandolfo Martorana



VISTO il Regio Decreto 29/07/1927, n. 1443 recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno” (G.U. 23 agosto 1927, n. 194);

VISTA la legge regionale 09 dicembre 1980, n. 127 recante “Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTE le leggi regionali 15 maggio 1991, n. 24 e 1° marzo 1995, n. 19 entrambe recanti “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali di cave”;

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA il Legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;



VISTO il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 117, recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 3/02/2016 di approvazione dei “Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 di approvazione dell’”Aggiornamento dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 10 marzo 2010, n. 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;

VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTA la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;



VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della L.R. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)".

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS.

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di n. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020, pertanto abrogato.

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il già menzionato D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;



VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di n. 5 componenti in sostituzione dei 5 componenti di CTS dimissionari;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28/12/2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina- del Segretario della CTS,

VISTO il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);



VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell’ambiente;

VISTO Decreto dell’Assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, che individua l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l’istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell’istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell’Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);



VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTO il Decreto Legislativo n 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con A.R.P.A. Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto



allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l’incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”;

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)” che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 “*Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA)*”;



VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il Regio Decreto 29/07/1927, n. 1443 recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno” (G.U. 23 agosto 1927, n. 194);

VISTA la Legge Regionale 09/12/1980, n. 127 recante “Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerali da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana;

VISTA la Legge Regionale 01/03/1995, n. 19 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava;

VISTO il Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 117, recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 3/02/2016 di approvazione dei “Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 57 del 31/10/2023 di approvazione dei “Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio” ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10.03.2010 n.5;

VISTA l'Istanza di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., di cui al prot. ARTA n. 55240 del 18/07/2023;

VISTA la nota prot. ARTA n. 57676 del 26/07/2023 recante *Comunicazione pubblicazione documentazione e Responsabile del procedimento e trasmissione pratica alla CTS.*

RILEVATO che non sono pervenuti pareri di altri Enti coinvolti nella procedura.

VISTA l'identificazione del Piano Cave, definita di “completamento” e identificata con il codice SR 501.

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal Proponente per il tramite del Portale della Regione Siciliana:



RS000BB0001A0. ___	01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
RS000BB0002A0. ___	02 - AVVISO AL PUBBLICO
RS000BB0003A0. ___	03 - DICHIARAZIONE DEL VALORE DELL'OPERA
RS000BB0004A0. ___	04 - QUIETANZA ONERI ISTRUTTORI
RS000BB0005A0. ___	05 - SCHEDA DI SINTESI
RS000BB0006A0. ___	06 - LETTERA AFFIDAMENTO INCARICO
RS000BB0007A0. ___	12 - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
RS000BB0008A0. ___	16 - DICHIARAZIONE CONFORMITÀ URBANISTICA
RS000BB0009A0. ___	30 - SHAPE FILES (ZIP)
RS01REL0001A0. ___	RELAZIONE TECNICA DI RECUPERO AMBIENTALE ESECUTIVO
RS01AEG0002A0. ___	TAV. 1 - CARTOGRAFIA D'INSIEME
RS01AEG0003A0. ___	TAV. 2 - PLANIMETRIA STATO ATTUALE
RS01AEG0004A0. ___	TAV. 3 - PLANIMETRIA STATO FINALE DI RECUPERO AMBIENTALE
RS01AEG0005A0. ___	TAV. 4 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
RS01AEG0006A0. ___	TAV. 5 - SEZIONI DI RECUPERO AMBIENTALE
RS01AEG0007A0. ___	TAV. 6 - VISTE 3D RECUPERO AMBIENTALE
RS01AEG0008A0. ___	DICHIARAZIONE PROFESSIONISTA
RS01AEG0009A0. ___	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
RS01AEG0010A0. ___	DOCUMENTO DI IDENTITÀ PROPONENTE
RS01AEG0011A0. ___	DOCUMENTO DI IDENTITÀ PROGETTISTA



VALUTATO che il progetto prevede il recupero ambientale con il rimodellamento morfologico della ex cava di calcarenite di c.da Passaneto Francofonte (SR)

1 - UBICAZIONE DEL PROGETTO

- La cava Passaneto è ubicata nell'omonima contrada Passaneto ad ovest dell'abitato di Francofonte e dista, da quest'ultimo, circa 3 km. Il sito è posto tra le quote +330 e +345 m s.l.m ed è ubicato nella tavoletta IGM, a scala 1:25.000, denominata Francofonte, F. n. 273 I SE.
- Le coordinate geografiche rilevate nel sistema ETRS89/UTM 33N – EPSG:25833 sono le seguenti: - Latitudine 37°13'43" N; - Longitudine 14°50'19" E.
- Catastalmente l'area di cava, su cui si svolgeranno le operazioni di recupero ambientale in progetto, è rappresentata dalla particella catastale n. 256 partim del foglio di mappa n. 22 del N.C.T. di Francofonte (SR) mentre, il limite di disponibilità comprende anche la particella n. 257 del medesimo foglio
- La superficie complessiva è di mq. 3.238
- Il sito dista circa 750 m dal nucleo abitato più vicino e 3 Km dalla periferia dell'abitato di Francofonte (SR).
- La viabilità risulta nell'area risulta asservita da trasporto su gomma con strade già esistenti. L'accesso all'area di cava dismessa è garantito da una pista che si diparte dalla SP28 III fino a giungere al sito di cava dismessa. La pista ricade all'interno della proprietà del proponente ed è percorribile dai mezzi pesanti che dovranno transitarvi per conferire le terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere stradale della CT-RG e destinati al sito di cava
- Il sito di cava dismessa ricade in zona "E-verde agricolo" del PRG vigente del comune di Francofonte; la zona è interessata, per la sua quasi totalità, dal Piano Paesaggistico di Siracusa, ma non dal vincolo idrogeologico

2 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che il proponente analizza i seguenti strumenti di pianificazione:

- Piano Paesaggistico Provinciale di Siracusa
- Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
- Piano cave

CONSIDERATO che il proponente analizza le cartografie afferenti ai piani/programmi menzionati e che ciò che attiene agli aspetti vincolistici rappresenta che il progetto non ricade:

- in zone vincolate a causa della pericolosità geologica e sismica;
- in aree considerate oggetto di "pericolosità geomorfologica", "pericolosità idraulica", "rischio geomorfologico" né tra i "siti di attenzione" individuati dal PAI.
- Vincolo idrogeologico
- Rete Natura 2000 quali SIC, ZPS, ZSC, IBA;



CONSIDERATO che il proponente deposita agli atti, le cartografie dei vincoli analizzati nel quadro programmatico dai quali risulta che il sito di progetto non ha nessun vincolo **se non dal vincolo paesaggistico, in quanto si trova a distanza inferiore ai 150 m, da un corso d'acque e quindi all'interno della fascia di protezione delle aste fluviali.**

In relazione al Piano Paesaggistico di Siracusa, il sito oggetto di ripristino ambientale è interessato quasi interamente da un'area di tutela di terzo livello 5m "Paesaggio delle "cave", aree boscate comprese". Il livello di tutela ambientale viene istituito in un intorno di 150 m dal corso del torrente Passanetello e mira alla preservazione paesistica e floro-faunistica delle cave, formate dall'azione erosiva dei corsi d'acque, nella roccia calcarea. A tal proposito, nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico di Siracusa vengono elencate le operazioni non consentite in tali aree. Figura come operazione non consentita "Effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici". In merito a tale divieto, si tiene a precisare che il livello di tutela è stato aggiunto in seguito all'autorizzazione di cava e che il divieto si ottiene delimitando un'area di 150 dal corso d'acqua, senza tener conto di eventuali zone da recuperare, dal punto di vista ambientale. Considerati gli obiettivi specifici, prefissati dalle norme di attuazione, si ritiene che la variante di recupero ambientale che prevede il ricolmamento totale della fossa di cava, si configuri come la migliore opzione di riqualificazione e ripristino ambientale-morfologico. L'installazione di un agrumeto, a completamento dei lavori, suggellerà il totale reintegro dell'area di cava nel contesto paesaggistico-naturalistico locale, eliminando qualsiasi traccia di attività estrattiva pregressa.

VALUTATO che vengono adottate le misure tendenti a mitigare l'impatto visivo sul paesaggio e al recupero morfologico dell'area con il rimodellamento morfologico della ex cava di calcarenite

CONSIDERATO che il Proponente, nel ricolmamento utilizzerà terre e rocce da scavo provenienti dal vicino cantiere della CT-RG e che:

La tipologia e metodologia di opera escludono categoricamente la produzione di rifiuti. Le terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri stradali del nuovo tracciato della "Catania-Ragusa" che verranno utilizzati per il ricolmamento di cava Passaneto sono da considerarsi sottoprodotti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq) del Decreto legislativo 152/06 ss. mm. ii.. L'art. 184-bis stabilisce che «è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

I sopraelencati punti risultano tutti soddisfatti nel caso in esame, in quanto il materiale da scavo proviene dall'attività cantieristica in cui lo scopo primario è la realizzazione dell'infrastruttura



pubblica, vi è la certezza del suo utilizzo nell'ambito degli interventi di ripristino morfologico della cava Passaneto, non necessità di un processo di trattamento, poiché il materiale sarà utilizzato tal qual e, infine, lo stesso materiale presenta delle caratteristiche chimico-fisiche naturali tali da non comportare alcuna criticità per la salute umana e per l'ambiente. Quest'ultimo punto viene soddisfatto tramite la caratterizzazione analitica del materiale riferendosi alla colonna A della tabella 1 all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D. Legislativo 152/06 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che il proponente intende ricolmare l'area secondo la seguente procedura:

La prima fase del recupero ambientale consisterà nel ricolmamento del vuoto di cava con terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere stradale della CT-RG. I mezzi di trasporto conferiranno il materiale terre e rocce da scavo, sottoforma di misto granulometrico e accompagnato da DdT, direttamente all'interno dell'area di cava, disponendolo a cumulo.

Dopo ogni 4 scarichi, il materiale a cumulo verrà movimentato da una ruspa per essere esteso su tutta la superficie del vuoto di cava. Il materiale abbancato, raggiunto lo spessore di 35 cm, sarà successivamente compattato tramite un rullo da 12 tonnellate, fino ad ottenere uno spessore finito di 30 cm. Il materiale sarà di natura prevalentemente calcarea e calcarenitica e avrà una granulometria mista, compresa tra 0 e 150 mm. Quindi, il ricolmamento di cava avverrà per strati finiti di 30 cm, fino a raggiungere la quota finale rappresentata nella Tav. 3 "Planimetria finale di recupero ambientale esecutivo".

VALUTATO che il proponente deve conformarsi alle disposizioni normative vigenti.

CONSIDERATO che il sito progettuale ricade:

- in Zona Verde Agricolo, "E" secondo il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Francofonte (SR);
- non si è in presenza di emergenze geomorfologiche che possano richiedere una specifica tutela
- non risulta gravato dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23)
- non ricade in zone SIC, ZPS o IBA. ed è a distanza significativa dalle aree protette limitrofe.
- non risulta interessata da zone di tutela ambientale ed idraulica

CONSIDERATO che il sito più vicino al progetto è posto ad una distanza di oltre 3,5 km. È presente un sito catalogato nella rete Natura 2000, ovvero il sito ITA090022 "Bosco Pisano", il progetto non prevede interazioni dirette con le aree naturali protette, non si prevedono pertanto particolari criticità per gli elementi in oggetto correlata alla realizzazione del progetto.

Si rileva, infine, che

CONSIDERATA la buona permeabilità dei litotipi affioranti, sono da escludere fenomeni di erosione diffusa e localizzata, la formazione di acque stagnanti e di sovraccarichi idrici dell'area di cava, inoltre la buona permeabilità delle formazioni affioranti consente alle acque meteoriche di infiltrarsi e raggiungere profondità tali da non interferire significativamente con l'area di cava. A tali circostanze si accompagna la leggera inclinazione del profilo topografico che concorre a definire uno stabile quadro geomorfologico. La superficie piezometrica della falda freatica presente in zona è ipotizzabile a profondità di circa 30 mt.



3 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

CONSIDERATO che il proponente nello SPA ha illustrato, visto l'obiettivo di recupero ambientale e rimodellamento dell'area, secondo le previsioni progettuali che permetteranno il completo recupero dell'area di scavo.

L'area oggetto di studio è sita in c.da Passaneto nel comune di Francofonte (SR) ad una quota variabile tra i 330 e i 345 m.s.m..

L'area di cava, comprese piste e pertinenze presenta una superficie complessiva di 3.800 metri quadrati con pareti di scavo con altezze inferiori ai 7 m.

La profondità della falda superficiale è di circa 30 m dal piano campagna.

Il riempimento del vuoto di cava prevede il deposito definitivo di circa 25.000 m³ di materiali inerti con una previsione costante nell'arco temporale in anni 2.

VISTO dal Geoportale Regione Siciliana – *Nella carta degli habitat secondo Corine Biotopes (fig. 10), sia l'area progetto che gran parte di quella esterna si trova localizzata in un contesto di agrumeto" (habitat 83.16), pertanto si ritiene che la scelta progettuale di recupero ambientale-agricolo assunta sia totalmente coerente con habitat locale.*

VISTO che per le attività di ripristino ambientale della ex cava e per le operazioni di movimentazione dei materiali/rifiuti sono presenti in sito i seguenti mezzi mobili:

- N. 1 ruspa;
- N. 1 rullo compattatore;
- oltre agli automezzi adibiti al trasporto del materiale di conferimento

RILEVATO che il progetto risulta inesatto nel quadro economico-finanziaria e pertanto deve essere integrato.

4 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Le componenti ambientali considerate sono: - Atmosfera e clima; - Rumore e vibrazioni; - Acque superficiali e sotterranee; - Geologia, geomorfologia, idrogeologia e sismica; - Aspetti vegetazionali, faunistici ed ecologici; - Beni ed emergenze paesaggistiche e storico-culturali; - Caratteri paesaggistici dell'area di riferimento; - Benessere dell'uomo e rischi di incidente; - Sistema insediativo, condizioni socio-economiche e beni materiali

Il progetto di recupero è di fatto un intervento che prevede il rimodellamento morfologico dell'ex cava di calcarenite di contrada Passaneto, ricolmando il settore di scavo a fossa sino al piano campagna, raccordando le nuove superfici generate con il profilo esistente sui margini dello scavo, che per grandi linee riprende la conformazione idrogeomorfologica del sito ante-operam, con quote finali compatibili con la morfologia attuale dei luoghi, perseguendo una pendenza finale adeguata all'uso finale del sito.



CONSIDERATO che il proponente in relazione ai possibili impatti sull'**atmosfera** afferma che durante le attività saranno possibili, soprattutto nel periodo asciutto emissioni di **polveri** in atmosfera per ridurre al minimo tali emissioni, oltre alla bagnatura della pista interna, saranno adottati i seguenti accorgimenti:

- *il trasporto dei materiali di conferimento avverrà solo con autocarri muniti di telone protettivo;*
- *il materiale di riporto stoccato in cumuli, preliminarmente alle operazioni di stesa, sarà opportunamente bagnato se in condizioni secche o, in caso di inattività, sarà coperto con dei teloni.*

Por minimizzare gli effetti del sollevamento delle polveri durante il transito dei mezzi e la fase di movimentazione del materiale di riporto, prima dell'avvio dei lavori saranno installati una serie di irrigatori lungo il perimetro della fossa e nel tratto di pista di servizio che accede all'area di cava (vedasi Tav. 4). Gli irrigatori, con gittata di 10 m, durante la stagione secca, renderanno il terreno costante bagnato, annullando quasi del tutto l'inconveniente della diffusione di polveri che può risultare nociva anche per gli agrumeti presenti nelle vicinanze.

L'acqua per l'abbattimento delle polveri sarà attinta dal pozzo in uso comune ubicato nelle vicinanze che attualmente viene utilizzato per l'irrigazione stagionale degli agrumeti.

Con il sistema di bagnatura progettato è stato valutato che per la fase di trasporto e di movimentazione del materiale di riporto si otterrà un'efficienza di abbattimento delle polveri pari all'99%.

CONSIDERATO che riguardo all'aspetto paesaggistico il progetto prevede il **recupero morfologico** della fossa di cava risultante dall'attività di cava dismessa. L'alterazione del territorio attesa corrisponde per tanto al recupero ambientale del sito ed alla ricostruzione dell'assetto dell'area ante-cava, mediante il ricongiungimento con i margini limitrofi, alla quota del piano campagna.

Sono previste:

- (a.) ripristino morfologico dell'area di cava, livellamento superficiale, sistemazione e regolarizzazione delle pendenze per consentire il naturale deflusso delle acque meteoriche;
- (b.) sistemazione agricola del fondo ricostituito prima della piantumazione;
- (c.) piantumazione di 200 piante di agrumi, distribuzione di un alberello con altezza 50 cm ogni 20 mq di terreno;
- (d.) realizzazione di impianto di irrigazione;

CONSIDERATO che con il progetto di recupero s'intende creare un assetto geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale il più possibile analogo a quello preesistente allo scavo, onde ripristinare gli usi e le destinazioni ante-cava con la formazione del suolo agrario, non determinerà pertanto variazioni nei profili altimetrici del contesto, né l'inserimento di strutture percepibili visivamente dai principali punti di osservazione esterna del sito.

RILEVATO che il progetto non comporta consumo di nuovo suolo, bensì consente il recupero di un'area degradata e la sua restituzione alla destinazione d'uso originaria.



CONSIDERATO che le sorgenti di **rumore e vibrazioni** più rilevanti in una attività di recupero sono tutte individuabili nella fase di realizzazione e sono rappresentate dai mezzi in opera e dal traffico veicolare indotto, precisamente:

- Uso dei mezzi meccanici destinati alla sistemazione dei materiali
- Impianti di frantumazione e trasporto all'interno del sito

È pertanto possibile escludere la formazione di vibrazioni che possano propagarsi lontano dall'ambito della ex cava.

VALUTATO che in relazione al rumore generato dalla cava il proponente afferma che sarà solo quello dei mezzi meccanici e che il proponente ha svolto l'analisi acustica secondo quanto previsto dalla normativa Vigente e che si avrà impatto scarsamente significativo.

RILEVATO che il progetto con lo studio del recupero ambientale comporta il recupero di una area di per sé degradata

CONSIDERATO che il proponente afferma che in relazione alla **flora e fauna**: *La cava Passaneto è, attualmente, in uno stato di degrado, a causa dei lavori di estrazione pregressi e della mancata attuazione delle opere di recupero ambientale, pertanto le risorse florofaunistiche dell'area di stretto interesse sono irrilevanti. La vegetazione è limitata solo a piante basse spontanee, laddove il terreno non ha subito da tempo alcun rimaneggiamento.*

Le specie faunistiche, invece, sono limitate alla sola presenza di conigli e rettili (lucertole, gechi) e insetti comuni di passaggio durante le ore notturne. Anche l'avifauna è irrilevante, in quanto l'assenza di ambienti umidi non permette lo stanziamento dei volatili. La variante di progetto di recupero ambientale apporterà una riqualificazione dei luoghi di più alto livello rispetto a quanto previsto al progetto di recupero ambientale di massima, approvato dal comune di Francofonte in sede di rilascio dell'autorizzazione di cava. Il valore aggiunto del nuovo progetto di recupero ambientale consiste nella ri-modellazione morfologica della cava che di fatto annullerà l'impatto paesaggistico, consentendo di ristabilire il profilo plano-altimetrico antecava. Infatti, la realizzazione del ricollamento totale della fossa di cava e la destinazione del fondo per un uso agricolo permetterà di inserire il sito nel contesto rurale di contorno, annullando le tracce dell'attività estrattiva pregressa. Le opere di riqualificazione ambientale comprenderanno, inoltre, il sistema di regimentazione delle acque meteoriche e il sistema di irrigazione dell'agrumeto.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato istanza di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il "Progetto di recupero ambientale esecutivo della cava dismessa "Passaneto" di Francofonte";

CONSIDERATO che il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA è stato attivato ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii., in quanto nell'allegato IV della Parte II del Decreto e, più precisamente, al punto 8, sottopunto t), viene specificato che le "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono



avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non incluse nell'allegato III)”, rientrano nei progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

RILEVATO che il progetto trasmesso è di livello definitivo, ai sensi dell'ex D. Lgs 50/2016;

VALUTATO che come previsto dall'art. 19 della l.r. 127/80 occorre acquisire il progetto esecutivo.

CONSIDERATO E VALUTATO che deve essere escluso sia in senso assoluto, sia in relazione alla sensibilità ambientale del sito, il rischio anche potenziale dell'attività non autorizzabile di “smaltimento”, in luogo della legittima attività di “recupero”, ricorrendo le ipotesi e le condizioni pure richiamate nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016, causa C-147/15, per le quali risulta acclarato che:

“33. i rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione possono ricadere nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/31 soltanto nel caso in cui essi vengano messi in discarica in vista del loro smaltimento, e non qualora essi costituiscano l'oggetto di un recupero. È in tal senso che occorre interpretare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della citata direttiva 1999/31, il quale esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultima l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;

38. ... la caratteristica essenziale di un'operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali (sentenza del 27 febbraio 2002, ASA, C-6/00, EU:C:2002:121, punto 69)

44. ... che l'operatore che gestisce la cava in discussione nel procedimento principale acquisisca tali rifiuti dietro un corrispettivo a favore del produttore o del detentore dei rifiuti stessi può indicare che l'operazione in questione ha come obiettivo principale il recupero dei suddetti rifiuti (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2003, Commissione/Lussemburgo, C-458/00, EU:C:2003:94, punto 44).

CONSIDERATO che il Proponente riporta il calcolo dei volumi del rinterro il cui totale ammonta 25.000 mc;

VALUTATO che il rinterro dovrà avvenire solo con i materiali previsti dall'art. 23 delle NTA del vigente Piano Cave.

VALUTATO che l'utilizzo del materiale per il rinterro nelle attività di recupero ambientale dovrà avvenire in maniera conforme a quanto previsto dal DPR 120/2017 sulle terre e rocce da scavo.

VALUTATO che secondo quanto è stato sancito con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016, causa C-147/15 (punti 33, 38, 44), occorre escludere qualsivoglia comportamento o attività che possa far scaturire, in luogo dell'attività di “recupero”, qualsivoglia attività di “smaltimento”.

VALUTATO che, nell'ambito della progettazione esecutiva, occorre produrre, come definito in una specifica condizione ambientale, uno studio dal quale si rilevi, in particolare:



- che il materiale utilizzato per il rinterro sia esclusivamente quello previsto dall'art. 23 delle NTA del vigente Piano Cave;
- che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo per il rinterro avvenga secondo quanto previsto dal DPR 120/2017.

VALUTATO che sono previsti interventi di regimentazione delle acque superficiali, occorre che sia acquisto apposito parere da parte dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ai sensi delle NTA del PAI previste dal Decreto Presidenziale del 6 maggio 2021.

VALUTATO che occorre prevedere un piano di manutenzione delle specie vegetali;

VALUTATO che non risulta agli atti un cronoprogramma dettagliato delle attività previste, con indicazione dei tempi di esecuzione del recupero;

VALUTATO che occorre redigere uno specifico elaborato tecnico relativo alle misure di mitigazione previste durante le operazioni di cantiere, con particolare riferimento ai consumi idrici, acque reflue, emissioni di polveri, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, rifiuti solidi, sversamenti, fauna, vegetazione, stoccaggio di materiali, sistemi di mobilità dei mezzi di cantiere;

VALUTATO che il progetto di recupero ambientale nel suo complesso, permetterà la rinaturazione e il reinserimento paesaggistico del ex sito estrattivo;

CONSIDERATO E VALUTATO che non sono state previste misure di mitigazione al fine di evitare potenziali contaminazioni del suolo derivanti da sversamenti accidentali durante l'attività e che in relazione a tale aspetto occorrerà attuare specifiche misure di mitigazione.

VALUTATO che dagli elaborati grafici non si evince se vi siano servizi igienici e relativo scarico, né l'eventuale serbatoio di carburante, e non risultano indicati in planimetria pertanto occorrerà redigere apposita planimetria.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'intervento in progetto consiste nel recupero ambientale di una cava dismessa, mediante il colmamento del vuoto da scavo e il ripristino dell'area come da destinazione d'uso iniziale, che nella fattispecie corrisponde ad uso agricolo.

Il progetto prevede:

- Il ricolmamento sino alla quota del piano campagna, con mantenimento di idonea pendenza per garantire l'utilizzo agricolo dell'area, come da vocazione del contesto e la messa a dimora di alberi da frutto autoctoni tipici della zona arancio tarocco;



RILEVATO che la scelta delle specie vegetali, da inserire al fine di ricostruire ambienti naturali che si adattino in modo ottimale con tutti i fattori ambientali biotici e abiotici, previste per l'intervento sono quelle tipiche dell'area in esame.

CONSIDERATO che il recupero deve avvenire ove compatibile in contemporanea con il ricolmamento, e che entro e non oltre cinque anni, dalla data di inizio dei lavori previsti nel presente progetto, dovrà essere completata la sistemazione finale di tutta l'area interessata dall'intervento.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'esame della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente contenute nel Portale SIVVI ha evidenziato alcune criticità per le quali si richiedono ai sensi del dell'art 27 bis comma 5 del D.lgs. n. 152/ 2006 i seguenti approfondimenti e/o integrazioni

RITENUTO che al fine di favorire la riqualificazione territoriale e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, è consigliabile integrare nel complessivo progetto di recupero ambientale dell'area di cava, un progetto di impianto fotovoltaico localizzato entro l'area di cava non suscettibile di ulteriore sfruttamento, ai sensi del vigente Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, coma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di non assoggettabilità del progetto: "DI RECUPERO AMBIENTALE ESECUTIVO DELLA CAVA DISMESSA "PASSANETO" DI FRANCOFONTE".

Per le sole tipologie di rifiuti di seguito elencati

- EER 170504 terre e rocce da scavo alle seguenti Condizioni Ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	Occorre produrre il progetto esecutivo corredato da: <ul style="list-style-type: none">• uno studio relativo alle opere di mitigazione ambientale da impiegare durante la fase di rinterro.• cronoprogramma dei lavori;• computo metrico estimativo relativo alle opere di



	<p>recupero ambientale, l'attuale (tabella 3) risulta errato.</p> <ul style="list-style-type: none">• piano di manutenzione delle aree a verde. <p>Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori.</p> <p>Il Proponente dovrà, in ogni caso, prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none">○ l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici;○ la verifica di attecchimento delle specie arboree per cinque anni dopo la messa a dimora.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Ambiente

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>In corso operam</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Aria
Oggetto della prescrizione	<p>Al fine di contenere le emissioni di polveri in atmosfera, oltre alle misure di mitigazione previste, dovranno essere attuate azioni per assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il transito a velocità ridotta dei mezzi in entrata e in uscita dalla cava;- il ricoprimento con teli impermeabili ben ancorati del materiale pulverulento trasportato dai mezzi in ingresso o eventualmente depositato. <p>Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">- utilizzo di mezzi che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi;- uso di eventuali attrezzature di cantiere e di impianti fissi il più possibile con motori elettrici alimentati dalla rete esistente.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia



Condizione Ambientale	n. 2
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/operativi
Oggetto della prescrizione	Occorre fornire una planimetria di dettaglio del deposito delle attrezzature e, ove presenti, dettagliare posizione i servizi igienici e specificare le modalità di smaltimento dei reflui. La planimetria in parola dovrà altresì contenere <ul style="list-style-type: none">- l'eventuale posizionamento del serbatoio di stoccaggio del carburante;- l'ubicazione dell'area di sosta degli automezzi e mezzi di cantiere in genere, specificando se l'area è impermeabilizzata in modo da evitare possibili contaminazioni.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva / prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Enti Proprietari delle strade

Condizione ambientale	n. 4
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Protezione del suolo
Oggetto della prescrizione	In relazione alla presenza di mezzi meccanici in cantiere dovrà essere predisposto un piano di prevenzione per evitare rischi di contaminazioni del suolo a seguito di sversamenti accidentali presentando apposita relazione sulle misure intraprese e planimetria in scala adeguata relativa allo stazionamento dei mezzi d'opera.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	<i>In corso d' Opera</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Rumore
Oggetto della prescrizione	Relativamente all'impatto acustico correlato alle attività previste: <ul style="list-style-type: none">- dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97;



	<ul style="list-style-type: none">- dovranno essere utilizzate unità operative rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione;- dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione.- gli automezzi e le macchine operatrici in uso, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere individuate, descritte e rappresentate graficamente le aree adibite alle operazioni di deposito temporaneo della quota parte del materiale vegetale da utilizzare ai fini del recupero ambientale ai sensi del vigente Piano Cave. Occorre produrre una apposita planimetria della viabilità interna, secondo quanto specificato dall'art. 12 delle NTA del piano Cave.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 7
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	-Gestione delle acque
Oggetto della prescrizione	Occorre fornire una stima dei consumi idrici, nonché le modalità di raccolta e scarico delle acque necessarie all'abbattimento delle polveri.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 8
Macrofase	<i>Corso opera</i>



Condizione Ambientale	n. 8
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	Il proponente dovrà presentare annualmente, fino al termine delle opere di recupero ambientale, una relazione corredata da adeguata documentazione cartografica e fotografica, relativa all'avanzamento delle attività di recupero ambientale, da realizzarsi contestualmente alla sistemazione
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 9
Macrofase	<i>In corso d'opera</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Caratterizzazione dei materiali di riempimento
Oggetto della prescrizione	a) Si autorizza la ditta proponente a ricevere in ingresso i volumi di terre e rocce da scavo provenienti, così come dichiarato negli elaborati presentati, dal cantiere stradale della CT-RG; b) I materiali autorizzati con il presente parere dovranno essere preliminarmente caratterizzati ai sensi del DPR 120/2017 e s.m.i.; c) Si dovrà prevedere ad effettuare delle attività di monitoraggio delle matrici ambientali.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 10
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Riempimento



Condizione Ambientale	n. 10
Oggetto della prescrizione	L'attività di recupero tramite riempimento dovrà rispettare quanto indicato all'art. 183 comma 1, lettera u- <i>bis</i> del d.lgs. 152/2006 e ss. mm.ii. e cioè prevedendo esclusivamente materiali idonei ai sensi della norma UNI e solo per la quantità strettamente necessaria.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 29.04.2024
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

1.	Aiello	Tommaso	Assente
2.	Andaloro	Pasquale	Presente
3.	Arcuri	Emilio	Presente
4.	Armao	Gaetano	Presente
5.	Bendici	Salvatore	Assente
6.	Bonaccorso	Angelo	Presente
7.	Caldarera	Michele	Presente
8.	Cammissa	Maria Grazia	Presente
9.	Casinotti	Antonio	Presente
10.	Cecchini	Riccardo	Assente
11.	Cilona	Renato	Presente
12.	Corradi	Alessandro	Assente
13.	Cucchiara	Alessandro	Presente
14.	Currò	Gaetano	Presente
15.	D'Urso	Alessio	Presente
16.	Daparo	Marco	Presente
17.	Dieli	Tiziana	Presente
18.	Dolfin	Sergio	Assente
19.	Gullo	Onfrio	Presente
20.	Ilarda	Gandolfo	Assente
21.	Iudica	Carmelo	Presente
22.	Latona	Roberto	Presente
23.	Lipari	Pietro	Presente
24.	Lo Biondo	Massimiliano	Presente
25.	Martorana	Giuseppe	Presente
26.	Mastrojanni	Marcello	Presente
27.	Mignemi	Giuliano	Presente
28.	Modica	Dario	Presente
29.	Montalbano	Luigi	Presente
30.	Pagano	Andrea	Presente
31.	Pantalena	Alfonso	Presente
32.	Patanella	Vito	Presente
33.	Pedalino	Andrea	Presente
34.	Pergolizzi	Michele	Presente
35.	Piscitello	Fabrizio	Presente
36.	Ronsisvalle	Fausto	Presente
37.	Sacco	Federica	Presente
38.	Saladino	Salvatore	Presente
39.	Salvia	Pietro	Presente



40.	Santoro	Piero	Presente
41.	Savasta	Giovanni	Assente
42.	Saverino	Arcangela	Presente
43.	Seminara	Salvatore	Presente
44.	Spinello	Daniele	Presente
45.	Vernola	Marcello	Assente
46.	Versaci	Benedetto	Presente
47.	Villa	Daniele	Presente
48.	Viola	Salvatore	Presente

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 29.04.2024, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

Il Segretario
Avv. Vito Patanella

VITO
PATANELLA

Firmato digitalmente
da VITO PATANELLA
Data: 2024.04.29
19:06:35 +02'00'

Il Presidente
Prof. Avv. G. Armao